

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 16-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORI LEDDI e SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE  
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSIONI TELEFONICHE

DEI SENATORI

**FABRIZIO DI STEFANO e PAOLO TANCREDI**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi**  
**(n. 12125/10 RGNR – n. 2670/11 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice delle indagini preliminari**  
**presso il Tribunale di Pescara**  
**il 20 marzo 2012**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2012**

---

ONOREVOLI SENATORI. – In data 20 marzo 2012 il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi, nell'ambito del procedimento penale n. 12125/10 RGNR – n. 2670/11 RG GIP.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 28 marzo 2012 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 3, 17 e 25 luglio, 26 settembre e 17 ottobre 2012, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Tancredi nella seduta del 3 luglio 2012 e il senatore Di Stefano nella seduta del 17 luglio 2012.

Il senatore Tancredi, in data 3 luglio 2012 e il senatore Di Stefano, in data 17 luglio 2012, hanno depositato una memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Il senatore Di Stefano ha presentato un'ulteriore memoria in data 8 ottobre 2012.

\* \* \*

La richiesta di autorizzazione riguarda diciassette conversazioni telefoniche registrate tra il 13 febbraio e il 30 settembre 2009 sulle utenze di uno dei titolari della Società Deco S.p.A. (Rodolfo Di Zio), dell'assessore regionale alla sanità Venturoni e dell'assessore regionale all'ambiente Stati. Il senatore Tancredi è intercettato in quattro telefonate, mentre le altre tredici sono relative al senatore Di Stefano.

In particolare, il senatore Di Stefano è indagato per il reato di cui agli articoli 319 e

321 del codice penale per aver indotto, secondo l'accusa, l'assessore all'ambiente della regione Abruzzo a sostenere «l'illegittimo» commissariamento del consorzio comprensoriale di Lanciano e a favorire gli interessi della società Deco S.p.A. per la costruzione e la gestione di un inceneritore senza gara d'appalto. Sempre secondo l'accusa, i titolari della Deco S.p.A. avrebbero versato una somma di denaro al senatore Di Stefano e finanziamenti di varia entità a favore di candidati per le elezioni comunali, regionali ed europee.

Il senatore Tancredi è indagato per i medesimi reati, per aver promesso di esercitare la propria influenza per la costruzione e gestione dell'inceneritore e per la necessaria modificazione della normativa regionale in materia. Secondo l'accusa, i titolari della società avrebbero versato, su richiesta del senatore Tancredi, un contributo elettorale pari a 20 mila euro.

Nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari viene precisato che tali conversazioni «risultano effettivamente necessarie ai fini del decidere». Quanto alla natura «casuale» delle stesse intercettazioni, nella medesima ordinanza si afferma che esse sono state disposte su utenze non intestate, né in uso, ai parlamentari, e che non vi è alcun elemento che configuri una direzione mirata dell'atto di indagine verso gli stessi parlamentari. Si precisa, infine, che la «concreta emersione degli indizi di reità» a loro carico «non coincide con il momento in cui vengono captate le conversazioni».

\* \* \*

Nel corso della sua audizione il senatore Tancredi, ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento,

ha sostenuto il carattere «non occasionale» delle intercettazioni che lo riguardano. Analogamente è argomentato nella memoria scritta depositata dallo stesso senatore. In particolare, viene evidenziata la «prevedibilità» delle intercettazioni alla luce di una serie di elementi oggettivi che sono elencati nella memoria. Si sottolinea, fra l'altro, il numero delle telefonate intercettate sull'utenza del parlamentare, tra cui quelle effettuate prima dalle captazioni di cui viene richiesta l'autorizzazione alla utilizzabilità. Si elencano una serie di riferimenti, contenuti nelle conversazioni, all'ambiente politico-parlamentare che avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione dall'autorità giudiziaria. Si individuano alcuni elementi specifici rilevanti, come l'esplicita citazione della qualifica di senatore accanto al nominativo Tancredi. Si giunge alla conclusione che, almeno dai primi giorni del mese di febbraio 2009, non sia possibile sostenere che le intercettazioni successive fossero «casuali».

Il senatore Di Stefano, ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, ha escluso il carattere casuale delle intercettazioni in considerazione dell'elevato numero delle conversazioni captate e del ristretto numero di interlocutori intercettati. Nella memoria inviata in data 17 luglio 2012 sono contenute indicazioni puntuali concernenti elementi da cui sarebbe stato possibile – a giudizio del senatore Di Stefano – individuare la qualifica di parlamentare dello stesso.

Nella memoria integrativa inviata l'8 ottobre 2012, il senatore Di Stefano cita ulteriori elementi ricavabili dalle conversazioni telefoniche che rendono evidente – a suo giudizio – come, sin dal 1° aprile 2009, il soggetto intercettato indirettamente fosse un parlamentare.

\* \* \*

È opportuno sottolineare che la Giunta deve riferire specificamente sulla corretta ap-

plicazione delle norme contenute nella legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, si può ricordare che nel Doc. IV, n. 4-A approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009, la Giunta – facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, ha rilevato «che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione, mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 deve considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè – per usare le parole della Corte – a quelle intercettazioni in cui "per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della camera di appartenenza". Pertanto, se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità – come la Corte costituzionale si premura di evidenziare – non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva».

La Giunta ha altresì ritenuto «che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione – è da intendersi nel senso che da-

gli atti trasmessi deve emergere il "carattere casuale o fortuito" delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti dell'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Di conseguenza, se l'intercettazione non riveste carattere imprevisto la richiesta di autorizzazione successiva non è utilizzabile. L'autorizzazione preventiva è necessaria peraltro non solo quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare, ma anche quando si possa presumere che siano frequentati dallo stesso, cioè in definitiva quando il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione.

Tuttavia, l'originaria assenza dell'intento di intercettare le conversazioni di un membro del Parlamento non è sufficiente di per sé a considerarle casuali. La Corte ha precisato che un'attività di intercettazione articolata e prolungata nel tempo richiede una verifica della «occasionalità» particolarmente stringente. Come pure, è necessario che l'autorità giudiziaria approfondisca il parametro della imprevedibilità della intercettazione quando emergano indizi di reità nei confronti dello stesso parlamentare, perché in tal caso si assisterebbe ad un mutamento nella direzione delle indagini. In definitiva, per valutare se le intercettazioni indirette di un parlamentare siano autorizzabili *ex post* è necessario tener conto dei rapporti intercorrenti tra lo stesso parlamentare e il terzo sottoposto ad intercettazione, del numero delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e lo stesso parlamentare e dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione si svolge.

Un secondo ordine di problemi è quello che attiene allo strumento idoneo a porre ri-

medio alla violazione perpetrata mediante la decisione giurisdizionale di intercettare terzi nella consapevolezza – in concreto prevista – che essi si sarebbero relazionati con parlamentari. Nel Doc. IV, n. 5A/R si legge che le sentenze nn. 113 e 114 della Corte costituzionale «ribadiscono la definizione di casualità già fissata dalla sentenza n. 390: l'intercettazione del parlamentare per essere casuale deve essere imprevista e solo in questo caso si può sanare attraverso l'autorizzazione del Parlamento fornita *ex post*».

In questa logica, la linea più coerente con i presupposti della Corte sarebbe stata quella della decisione di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, nel presupposto che le intercettazioni non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Occorre però prendere atto che la prevalente giurisprudenza delle giunte parlamentari si è orientata in senso diverso (v. da ultimo il Doc. IV, n. 19-A della Camera dei deputati, che in un caso di intercettazioni previste e perciò non casuali ha comunque proposto il diniego dell'autorizzazione) e, perciò, anche nel caso in esame, la Giunta – nel dare mandato alla relatrice Leddi di analizzare le singole intercettazioni per verificare la presenza o meno di indizi di casualità della captazione delle parole di parlamentari – si è determinata ad utilizzare lo strumento del diniego di autorizzazione per sanzionare il caso in cui fosse emerso che il requisito della casualità difettava.

\* \* \*

Nella seduta del 17 ottobre 2012 la relatrice Leddi ha riferito sul contenuto degli atti depositati presso la Giunta, precisando che il numero complessivo delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini è molto elevato e che, in particolare, le utenze dei senatori Tancredi e Di Stefano risultano intercettate indirettamente 1.108 volte. Il senatore

Tancredi, infatti, è stato intercettato 710 volte e il senatore Di Stefano è stato intercettato 398 volte.

Il senatore Tancredi, inoltre, è stato intercettato per 253 volte prima del 9 marzo 2009 (data della prima intercettazione da autorizzare) e il senatore Di Stefano per 109 volte prima del 13 febbraio 2009.

È stato svolto pertanto un approfondimento finalizzato a verificare se negli atti inviati dall'autorità giudiziaria alla Giunta fossero rinvenibili elementi tali da confermare o meno la casualità delle intercettazioni.

Per quanto riguarda il senatore Tancredi, dai riscontri effettuati emerge che in alcune telefonate viene pronunciato il nome e il cognome del senatore e che in una telefonata del 23 febbraio 2009 l'intercettato si rivolge al senatore Tancredi chiamandolo «senatore» e, in una sintesi del 20 febbraio 2009, si attribuisce esplicitamente la qualifica di «senatore» all'interlocutore. Inoltre, dalle ricerche svolte nella documentazione disponibile è emerso che 57 intercettazioni hanno riguardato indirettamente utenze del Senato (06/6706) e che 4 di esse coinvolgevano il senatore Tancredi. Le 4 telefonate sono precedenti alla data del 9 marzo 2009.

Per il senatore Di Stefano è necessario tener presente che il giudice per le indagini preliminari di Pescara ha inviato, su sollecitazione della difesa del senatore, in data 3 ottobre 2012 la domanda di autorizzazione alle intercettazioni che era stata formulata dalla Procura di Pescara il 23 luglio 2009. Il giudice per le indagini preliminari precisa, nella lettera di trasmissione, di non aver valutato tale documento quando ha richiesto l'autorizzazione al Senato. Dal contesto della domanda di autorizzazione appare evidente che la Procura era già a conoscenza, sulla base di una informativa del 10 luglio 2009 in cui si fa esplicito riferimento alle conversazioni telefoniche del «senatore Fabrizio Di Stefano», del fatto che l'interlocutore della persona intercettata fosse un parlamentare. Dopo la data del 23 luglio sono state inter-

cettate 9 telefonate relative al senatore Di Stefano.

\* \* \*

Sempre nella seduta del 17 ottobre 2012, sulla base degli elementi acquisiti, la senatrice Leddi ha proposto il diniego della domanda di autorizzazione formulata dall'autorità giudiziaria con riferimento alle intercettazioni del senatore Tancredi. Ciò in considerazione dell'elevato numero di telefonate intercettate in cui egli appare come interlocutore e dei riferimenti diretti o indiretti alla sua qualifica di parlamentare rinvenibili nelle conversazioni di cui non è richiesta l'autorizzazione, ma che precedono quelle da autorizzare. Tali elementi, infatti, proprio in base ai criteri indicati dalla Corte costituzionale, avrebbero dovuto comportare la richiesta di autorizzazione preventiva all'utilizzazione delle intercettazioni o, quantomeno, una motivazione più completa sulla natura occasionale o imprevista delle stesse.

Per ciò che concerne il senatore Di Stefano, sulla base di quanto emerge nel documento relativo alla richiesta di autorizzazione al giudice per le indagini preliminari formulata dalla Procura in data 23 luglio 2009, la relatrice ha affermato che le 9 telefonate intercettate tra l'11 agosto 2009 e il 30 settembre 2009 avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente. Per le telefonate precedenti a tale data non sono emersi, a suo avviso, dagli atti elementi analoghi a quelli rilevati per il senatore Tancredi, vale a dire né espliciti riferimenti alla qualifica di «senatore», né telefonate dalle utenze del Senato. Ha quindi concluso proponendo la concessione dell'autorizzazione limitatamente a queste ultime intercettazioni.

Nella medesima seduta, sulla richiesta di autorizzazione relativa al senatore Di Stefano, il senatore Sarro ha proposto in alternativa di respingerla con riferimento a tutte le intercettazioni. Ciò, in considerazione dell'elevato numero delle captazioni, del periodo

prolungato in cui si sono svolte, del fatto che i numeri intercettati fossero in uso di soggetti facilmente riconducibili all'ambiente politico e parlamentare e che anche nelle telefonate precedenti a quelle di cui viene richiesta l'autorizzazione sono chiaramente rinvenibili elementi che avrebbero dovuto indurre a compiere un'attenta verifica sulla qualificazione dei soggetti intercettati indirettamente.

Successivamente, in considerazione della circostanza che la richiesta di autorizzazione riguarda due senatori, si è proceduto a distinte votazioni sulle proposte della relatrice.

La Giunta ha quindi approvato all'unanimità la proposta della relatrice concernente la richiesta di autorizzazione relativa al senatore Tancredi, mentre ha respinto quella relativa al senatore Di Stefano con ciò determinandosi l'approvazione della non conces-

sione di tale autorizzazione e l'affidamento dell'incarico di riferire all'Assemblea su tale punto al senatore Sarro.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea:

1) all'unanimità, di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Tancredi (relatrice Leddi);

2) a maggioranza, di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Di Stefano (relatore Sarro).

LEDDI e SARRO, *relatori*



